



# Città di Randazzo

## SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

**GIUDIZIO: APPELLO ALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA  
NELLA CAUSA CIVILE DI PRIMO GRADO ISCRITTA AL N.R.G.1538/2017  
COMUNE C/JONIAMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di gennaio nei locali del Palazzo Municipale Piazza Municipio n.1

Tra:

Il Comune di Randazzo, nella persona del Capo Settore Affari Generali dott. Fisauli Gaetano nato a Randazzo il 02/9/1965 domiciliato per la carica presso Palazzo Municipale Piazza Municipio n. 1;

E

Gli avvocati Vincenzo di Cataldo Vincenzo e Zappalà Salvatore si conviene quanto segue:

ART. 1. Con Decreto Sindacale n 10 del 25/01/2022 esecutivo, è stato conferito congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati Di Cataldo Vincenzo e Zappalà Salvatore incarico legale, per rappresentare il Comune di Randazzo, nel seguente procedimento giudiziario: proporre appello alla sentenza emessa dal Tribunale Civile di Catania nella causa civile di primo grado iscritta al n r.g. 1538/2017, Comune c/Joniambiente.

ART. 2. Il predetti professionisti accettano il compenso senza duplicazione di spesa onnicomprensivo a saldo di € 12.706,40 Contestualmente all'incarico giudiziale di cui sopra l'Amministrazione verserà ai predetti legali un acconto pari ad € 4.000,00 comprensivo di IVA e CPA e spese generali;

ART. 3. Il legale incaricato sarà supportato per l'attività di ricerca degli atti e di quanto altro occorrendo e richiesto dallo stesso, dai Funzionari Comunali;

ART. 4. Il legale si impegna a tenere costantemente informato il Comune sull'andamento del giudizio ed a fornire tempestivamente le notizie richieste, anche in ordine alla definitività della sentenza ed alla eventuale quantificazione degli interessi;

ART. 5. In dipendenza del superiore incarico gli' Avvocati. Di Cataldo e Zappalà si obbligano a non assumere incarichi professionali da parte di privati o altri Enti pubblici per l'impugnativa di atti o provvedimenti adottati dal Comune di Randazzo né in sede amministrativa né in sede civile e ad esprimersi preliminarmente sulla sussistenza dei motivi per l'avvio di azione giudiziaria e sull'opportunità o meno di insistere nella prosecuzione della stessa;

ART. 6. Alla definizione di ciascuna fase o grado di giudizio i legali trasmetteranno la relativa nota spese con il calce la dichiarazione, debitamente sottoscritta, che la stessa è stata redatta senza duplicazione di spese in base agli importi minimi di cui alla vigente tariffa professionale.

ART. 7. Il Comune si impegna a liquidare ai professionisti l'eventuale differenza tra l'ammontare della parcella e quanto precedentemente corrisposto a titolo d'acconto. Qualora, invece, l'ammontare della parcella dovesse risultare inferiore all'acconto già versato, il professionista si impegna a restituire la differenza, al netto di interessi e accessori di qualsivoglia natura, salvo la possibilità, da concordare volta per volta con l'Amministrazione Comunale, di trattenere il maggior importo ricevuto in conto spettanze per altre procedure già esaurite o pendenti;

ART. 8. L'accettazione del superiore incarico professionale da parte dei professionisti comporta l'obbligo per quest'ultimo di redigere parcella, relativa al compenso da ricevere, secondo quanto pattuito nell'atto di incarico, senza alcuna deroga. Detta parcella, così determinata, sarà liquidata ad avvenuta prestazione e definizione del giudizio per la cui rappresentanza si dà incarico.

Data \_\_\_\_\_

Il Capo I Settore Operativo  
Dott. Fisauli Gaetano



Il Legale Incaricato